ORDINANZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

15 gennaio 1998 *

Nel procedimento C-196/97 P,

Intertronic F. Cornelis GmbH, società di diritto tedesco, con sede in Emden (Germania), rappresentata dall'avv. Detlef Schumacher, professore in Brema, e dall'avv. Wilhelm Wiltfang, del foro di Aurich,

ricorrente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 19 febbraio 1997 nella causa T-117/96 Intertronic/Commissione (Racc. pag. II-141),

procedimento in cui l'altra parte è:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Klaus Wiedner, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Goméz de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,

* Lingua processuale: il tedesco.

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori M. Wathelet, presidente di sezione, D. A. O. Edward e L. Sevón (relatore), giudici,

avvocato generale: N. Fennelly
cancelliere: R. Grass

sentito l'avvocato generale,

ha emanato la seguente

Ordinanza

1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 21 maggio 1997, la Intertronic F. Cornelis GmbH ha impugnato, a norma dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, l'ordinanza 19 febbraio 1997, causa T-117/96, Intertronic/Commissione (Racc. pag. II-141; in prosieguo: l'«ordinanza impugnata»), con cui il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso per carenza proposto dalla ricorrente nei confronti della Commissione.

2 Con tale ricorso la ricorrente chiedeva che venisse accertata la carenza della Commissione per non aver dato seguito a due lettere del 28 marzo e 2 maggio 1996 con cui la ricorrente lamentava l'instaurazione nei suoi confronti di procedimenti giudiziari da parte di associazioni di difesa di interessi di categoria dinanzi a diversi organi giurisdizionali nazionali al fine di costringerla a cessare l'attività di pubblicità a mezzo telefax (punti 3 e 4 dell'ordinanza impugnata).

3 Dal punto 2 dell'ordinanza impugnata emerge che, con sentenza 25 ottobre 1995, il Bundesgerichtshof ha ritenuto contrario all'art. 1 del Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (legge di repressione della concorrenza sleale) il fatto di inviare ad un commerciante telefax a scopi pubblicitari, se questi non abbia accettato esplicitamente o implicitamente di ricevere tale corrispondenza.

4 Nelle sue due lettere, la Intertronic sosteneva che la sentenza del Bundesgerichtshof e i comportamenti denunciati erano contrari al principio dell'instaurazione di un mercato comune previsto all'art. 2 del Trattato CE, alla missione, attribuita alla Commissione e agli Stati membri dagli artt. 2 e 3, lett. g), del Trattato CE, di creare un regime che garantisca che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno e di impedire, così, che gli Stati membri o i loro organi giurisdizionali adottino misure restrittive della concorrenza a carattere protezionista, nonché al divieto delle intese sancito dall'art. 85 del Trattato CE (punto 5 dell'ordinanza impugnata). La ricorrente si richiamava, inoltre, all'art. 3 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204) (punto 7 dell'ordinanza impugnata).

5 In esito all'esame delle due dette lettere, il Tribunale rilevava, al punto 26 dell'ordinanza impugnata, che risultava con evidenza come «l'oggetto della denuncia era l'accertamento di un inadempimento della Repubblica federale di Germania agli obblighi che derivano da certe disposizioni del Trattato, cioè dagli artt. 2 e 3, lett. g), del Trattato medesimo, menzionate nella denuncia».

6 Il Tribunale dichiarava conseguentemente il ricorso irricevibile, dopo aver ricordato, al punto 32 dell'ordinanza impugnata, che, secondo costante giurisprudenza, è irricevibile il ricorso per carenza proposto da una persona fisica o giuridica che miri a far accertare che, non avviando nei confronti di uno Stato membro un procedimento per la dichiarazione di inadempimento, la Commissione ha omesso di statuire trasgredendo il Trattato (v., in particolare, sentenza 14 febbraio 1989, causa 247/87, Star Fruit/Commissione, Racc. pag. 291).

Il ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado

7 La ricorrente ritiene che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto laddove ha affermato che essa, contrariamente al proprio intendimento, avrebbe mirato a far accertare un inadempimento della Repubblica federale di Germania derivante dalle pronunce dei suoi organi giurisdizionali nonché dal pregiudizio che ne sarebbe scaturito per la ricorrente medesima, quando invece lo scopo dell'azione era che la Commissione agisse affinché la ricorrente potesse utilizzare il mezzo pubblicitario dell'«euromarketing» mediante la pubblicità a mezzo telefax. Secondo la ricorrente, la domanda risulterebbe chiaramente dalle conclusioni con cui essa chiedeva al Tribunale di voler «dichiarare la carenza della Commissione per essersi astenuta dal dichiarare che l'attuazione del divieto della pubblicità a mezzo telefax da parte delle autorità della Repubblica federale di Germania incaricate dell'esecuzione forzata e delle associazioni di difesa degli interessi di categoria costituisce una violazione delle disposizioni che vietano le intese».

8 La Commissione eccepisce, in via principale, l'irricevibilità del ricorso, in quanto non sarebbero indicati con precisione gli elementi censurati dell'ordinanza di cui viene chiesto l'annullamento, nonché i motivi a sostegno di tale domanda. La ricorrente si limiterebbe, essenzialmente, a reiterare i motivi e gli argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale. In subordine, la Commissione deduce l'infondatezza del ricorso. Le due lettere della ricorrente non sarebbero state dirette contro la condotta assunta da talune imprese, bensì contro un provvedimento statale. Un'infrazione alle disposizioni risultanti dal combinato disposto degli artt. 5 e 85, n. 1, del Trattato CE potrebbe essere fatta valere solamente mediante un ricorso per inadempimento, ricorso il cui azionamento rientrerebbe nella discrezionalità esclusiva della Commissione.

Il giudizio della Corte

9 Ai sensi dell'art. 119 del regolamento di procedura, quando l'impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte può respingere in qualsiasi momento l'impugnazione con ordinanza motivata.

10 Dalle lettere inviate dalla ricorrente alla Commissione emerge che l'impossibilità di effettuare pubblicità a mezzo telefax deriva dalla legge sulla concorrenza sleale nell'interpretazione datale dal Bundesgerichtshof, il quale ha ritenuto che qualsiasi pubblicità effettuata a mezzo telefax senza previo consenso del destinatario sia in contrasto con la legge medesima. Pertanto, le associazioni di difesa di interessi di categoria non fanno altro che esercitare i diritti loro riconosciuti da tale legge.

11 Correttamente, quindi, il Tribunale non si è attenuto alla veste formale della denuncia ed al fondamento giuridico prospettato dalla ricorrente, bensì, dopo aver esaminato il reale oggetto della denuncia, ha proceduto alla sua riqualificazione, giungendo alla conclusione che questa era diretta a far dichiarare dalla Commissione un inadempimento della Repubblica federale di Germania, ex art. 169 del Trattato CE, a talune disposizioni del Trattato.

12 Orbene, come risulta proprio dall'art. 169 del Trattato nonché come correttamente ricordato dal Tribunale al punto 32 dell'ordinanza impugnata, la Commissione non è tenuta ad instaurare un procedimento ai sensi della detta norma, ma in proposito dispone invece di un potere discrezionale che esclude il diritto dei singoli di esigere dalla stessa istituzione di decidere in un senso determinato (v., in particolare, sentenza Star Fruit/Commissione, citata, punto 11).

13 Ciò premesso, considerato che il motivo appare manifestamente infondato, il ricorso dev'essere respinto, senza necessità di esaminare i motivi di irricevibilità sollevati dalla Commissione.

Sulle spese

14 A termini dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento d'impugnazione ai sensi del successivo art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese. Quest'ultima è rimasta soccombente e dev'essere quindi condannata alle spese del presente grado di giudizio.

Per questi motivi,

LA CORTE
(Prima Sezione)

dispone:

1) Il ricorso è respinto.

2) La ricorrente è condannata alle spese.

Lussemburgo, 15 gennaio 1998

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente della Prima Sezione

M. Wathelet